



Ai Clienti
Loro Sedi

Circolare N. 6/2017

Montichiari (BS) lì 11/11/2017

SETTORE: IVA

LA GESTIONE DELLE LETTERE DI COMPLIANCE RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI IVA

Riferimenti Normativi:

- Art. 21-BIS DL 78/2010
- Art. 13 D.Lgs 472/97

Sintesi:

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati inviati delle liquidazioni periodiche IVA, predispone una specifica lettera per segnalare le anomalie riscontrate nel versamento dell'IVA risultante dalle Comunicazioni ricevute.

In tale contesto l'Agenzia "rammenta" al contribuente la possibilità di regolarizzare l'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.

In caso di mancata regolarizzazione, con conseguente ricevimento della comunicazione di irregolarità l'Agenzia applica la sanzione del 10% (30% x 1/3), con la possibilità comunque di usufruire della rateizzazione di quanto dovuto in un massimo di 8 rate trimestrali (20 se l'importo supera € 5.000).

Il mancato versamento entro 30 giorni dalla comunicazione comporta l'iscrizione a ruolo e l'applicazione della sanzione nella misura intera (30%). Anche in tal caso è consentito richiedere la rateizzazione in un massimo di 72 rate mensili.

Come noto, a decorrere dal 2017, con l'introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010 ad opera del DL n. 193/2016, è previsto l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali), utilizzando l'apposito modello.

In generale, la comunicazione va effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; quella relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.2.

Per il 2017, i dati delle liquidazioni IVA del primo trimestre dovevano essere inviati entro il 12.6.2017 (termine così prorogato dal DPCM 22.5.2017) e quelli relativi alle liquidazioni del secondo trimestre entro il 18.9.2017.

Come previsto dal comma 5 del citato art. 21-bis

*"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario ... le valutazioni concernenti ... la **coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima**. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il **contribuente è informato dell'esito**".*

Di conseguenza, relativamente alle anomalie riscontrate nel versamento dell'IVA dovuta in base alla "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", l'Agenzia mette a disposizione, nel "Cassetto fiscale" ovvero nel servizio "Fatture e Corrispettivi" presenti nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, le informazioni relative a dette incongruenze.

In particolare, in questi giorni l'Agenzia sta inviando via email le lettere contenenti l'avviso della disponibilità delle informazioni relative alle incoerenze riscontrate nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017, al fine di consentire al contribuente di regolarizzare (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni.

Va sottolineato che, a seguito dell'introduzione del nuovo adempimento periodico, il Legislatore ha **ridotto sensibilmente il periodo** a disposizione del contribuente **per poter regolarizzare l'omesso versamento dell'IVA** (collegatili verosimilmente a difficoltà finanziarie), utilizzando il ravvedimento operoso quale fonte di finanziamento.

LETTERA DI COMPLIANCE DELLE POSSIBILI INCONGRUENZE

Nella **lettera** inviata dall'Agenzia, diretta a segnalare la sussistenza di possibili anomalie nel versamento dell'IVA dovuta in base alla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, il contribuente viene "**invitato**" a **verificare i versamenti effettuati**. In particolare se il versamento:

- è stato effettuato indicando nel mod. F24 un **codice tributo e/o l'anno di riferimento errati**, è possibile richiedere la relativa correzione, anche utilizzando CIVIS;
- **non è stato effettuato**, è possibile regolarizzare la violazione con il **ravvedimento operoso** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con il versamento della sanzione ridotta a seconda del momento in cui lo stesso è posto in essere (1,67% dal 31° al 90° giorno dalla scadenza, 3,75% dal 91° giorno, ecc.).

In tal caso, come evidenziato nella citata lettera, se il contribuente *“provvederà tempestivamente, eviterà di pagare le maggiori sanzioni che saranno applicate a seguito del controllo automatizzato effettuato sulla «Comunicazione liquidazioni periodiche IVA» ai sensi dell’art. 54-bis del d.PR. n. 633 del 1972”*.

SEGNALAZIONE DI DATI / ELEMENTI

A fronte del ricevimento dell’avviso di anomalia, il contribuente può segnalare eventuali dati / elementi non considerati / valutati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate:

- contattando il call center dell’Agenzia al numero 848.800.444 ovvero 06.96668907;
- direttamente all’Ufficio dell’Agenzia.

COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ

All’inerzia del contribuente alla predetta lettera di compliance, seguirà il ricevimento della **comunicazione di irregolarità** di cui al citato art. 54-bis.

Come stabilito dall’art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. n. 472/97 ciò **preclude la regolarizzazione** dell’omesso versamento **tramite il ravvedimento operoso**.

In tal caso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97, è comunque possibile **usufruire della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista (30%)**, con conseguente applicazione della stessa nella misura del 10%, qualora il **versamento venga effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**.

Gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Va evidenziato che, come stabilito dall’art. 3-bis del citato D.Lgs. n. 462/97, il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato può essere **rateizzato**:

- in un **massimo di 8 rate trimestrali** di pari importo; ovvero
- per gli importi superiori a € 5.000, in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo. La prima rata va corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora il versamento della prima rata non sia effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità (o di una delle rate diverse dalla prima entro la scadenza di quella successiva) l’importo dovuto è iscritto a ruolo, come disposto dall’art. 15-ter, DPR n. 602/73.

L’iscrizione a ruolo non si determina in presenza di lieve inadempimento, ossia di:

- insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% (e, in ogni caso, a € 10.000);

- versamento della prima rata con ritardo non superiore a 7 giorni.

ISCRIZIONE A RUOLO

Riscontrando l'ulteriore inerzia da parte del contribuente, l'Agenzia procede con l'**iscrizione a ruolo**. In tale fattispecie il contribuente, al sussistere delle condizioni previste, può **richiedere la rateizzazione** ex art. 19, DPR n. 602/73:

- fino ad un **massimo di 72 rate mensili**, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- fino ad **ulteriori 72 rate mensili**, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

La rateazione può essere **estesa** fino a **120 rate mensili** qualora il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una "**comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica**".

Si rammenta che in presenza di somme iscritte a ruolo di **importo superiore a € 1.500**, per le quali è scaduto il termine di pagamento, sussiste il divieto di compensazione orizzontale dei crediti tributari.

Tipologia atto	Ravvedimento operoso	Rateizzazione
Lettera di compliance	SI Sanzione ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97	NO
Comunicazione di irregolarità	NO Sanzione ridotta 10% in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione	SI (max 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, per gli importi superiori a € 5.000, max 20 rate trimestrali di pari importo)
Iscrizione a ruolo	NO Sanzione intera 30%	SI (max 72 rate mensili + ulteriori 72)

Scarica altre informative su: <http://www.studioparoli.it>

Cordialmente

Paroli Dott. Michele